



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 4.09.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della legittimità delle segnalazioni in centrale d'allarme interbancaria (CAI) effettuate dall'intermediario resistente in relazione ad alcuni assegni emessi dal ricorrente in mancanza della necessaria provvista. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con nota del 25 novembre 2011 l'attuale ricorrente, titolare di un'impresa esercitata in forma individuale, si è rivolto all'intermediario attuale resistente, con cui intrattiene due rapporti di conto corrente, l'uno in essere a suo nome presso una filiale di Napoli, l'altro intestato all'impresa presso la filiale di altra località sita in provincia di Napoli, lamentandosi per il fatto che i responsabili della filiale dove era incardinato il rapporto intestato all'impresa avevano provveduto a iscrivere – a seguito della presentazione di alcuni assegni in mancanza della necessaria provvista – il suo nominativo in CAI, senza la preventiva comunicazione di preavviso e in mancanza degli ordinari accorgimenti che gli avrebbero consentito di evitare maggiori danni.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo – riscontrato dall'intermediario con lettera del 28 dicembre 2011, nella quale si respingeva ogni addebito – il ricorrente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario. Nel riproporre la doglianza già avanzata nel reclamo circa la mancata assunzione da parte dell'intermediario, in presenza di assegni scoperti, di misure provvisorie prima di procedere alla segnalazione, il ricorrente ha in particolare insistito sul fatto che, in precedenti occasioni, a seguito della presentazione di un titolo in assenza della provvista e in



attesa della scadenza del termine per l'eventuale pagamento tardivo al creditore, la banca aveva provveduto a bloccare l'operatività del conto trassato (c.d. blocco 11) anche per operazioni di prelievo bancomat, etc., così consentendogli di conoscere, con più immediatezza rispetto alla stessa comunicazione di preavviso, l'inconveniente e di procedere entro il prescritto termine di sessanta giorni al versamento del valore facciale del titolo, degli interessi e degli oneri accessori dovuti. Nel caso in contestazione, la filiale, invece, avrebbe bloccato il conto solo dopo l'avvenuta revoca di sistema (c.d. blocco 12), con ciò impedendogli di adottare tempestivi correttivi e determinando grave nocimento all'impresa per l'improvvisa e "irreversibile" iniziativa. D'altra parte, nonostante l'assidua frequentazione della filiale per ottenere informazioni sull'andamento del proprio conto, il ricorrente non è stato messo al corrente degli assegni presentati e non pagati, per i quali fosse pendente il termine per il pagamento tardivo. Il ricorrente si duole quindi anche del prolungarsi della revoca di sistema connessa all'iscrizione in CAI la cui efficacia si sarebbe estesa oltre il termine semestrale normativamente previsto (l'iscrizione, avvenuta il 17 novembre 2011, sarebbe cessata a suo dire, solo il 21 giugno 2012).

Sulla base di tali considerazioni in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo all'Arbitro di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, provocatigli con la segnalazione illegittima e quantificati nella misura di € 100.000,00. A fondamento di tale quantificazione il ricorrente allega, oltre al danno di immagine, che la segnalazione, e la conseguente impossibilità di operare e disporre di quanto depositato in conto corrente, avrebbe determinato l'impossibilità di ottenere l'affidamento di una commessa del valore di € 1.000.000,00.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni nelle quali ha respinto ogni addebito, deducendo di avere operato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, nonché nel rispetto del più generale canone di correttezza. In particolare, il resistente, ribadendo quanto già osservato in risposta al reclamo, ha esposto di avere inviato le comunicazioni di preavviso relative a ciascuno degli assegni non pagati con lettera raccomandata – poi restituita al mittente perché risultata carente di numero civico - presso la sede dell'impresa cui è intestato il conto trassato, e segnatamente allo stesso indirizzo indicato in contratto e a cui sono sempre state spediti gli estratti conto. Un indirizzo, questo, la cui esattezza non era mai stata, sino ad allora, oggetto di disconoscimento da parte del cliente.

Con riferimento alla doglianza del ricorrente relativa alla mancata adozione, rispetto agli assegni in contestazione, degli accorgimenti per limitare l'operatività del conto assunti in precedenti occasioni, il resistente ha sostenuto che "a seguito dei riscontrati mancati pagamenti degli assegni emessi" gli uffici hanno inserito un blocco cautelativo sui conti correnti intestati al ricorrenti – blocchi, questi, che sono previsti in via automatica in caso di revoca della convezione assegni. Il resistente ha però precisato che la misura non inibisce l'utilizzo del conto da parte del cliente, ma comporta soltanto la preventiva autorizzazione delle operazioni a valere sul medesimo, al fine di consentire un attento e prudente monitoraggio dell'operatività e per evitare eventuali errati pagamenti di assegni emessi dopo la revoca. Quanto alle causali di blocco ("11" e "12"), la differenza non sarebbe legata – come adombrato dal ricorrente – alla circostanza che sia o non sia già intervenuta la revoca di sistema; piuttosto, il "blocco 11" riguarda l'operatività del solo conto trassato, l'altro si estende a tutti i conti intestati all'emittente dell'assegno non pagato.

In merito alla decorrenza del provvedimento di revoca conseguente all'iscrizione in CAI, il resistente ha esposto che la prima iscrizione, con decorrenza 1 dicembre 2011 e scadenza approssimativamente pari a quella indicata dal ricorrente, ha riguardato un assegno emesso in assenza di autorizzazione, e tuttavia diverso da quelli per cui è contestazione in questa



sede, per i quali la segnalazione è stata effettuata, una volta decorso il termine per consentire il pagamento tardivo, e dunque con decorrenza dal 22 dicembre 2011.

Sulla base di tali considerazioni il resistente ha concluso chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso.

A valle delle controdeduzioni il ricorrente ha fatto pervenire alla segreteria una ulteriore nota illustrativa con cui si limita, tuttavia, soltanto a reiterare le doglianze già in precedenza articolate.

## DIRITTO

Pur nell'obiettivo poca chiarezza di alcuni elementi di fatto e di alcune circostanze che hanno caratterizzato la presente vicenda - come in particolare quelle relative all'adozione dei blocchi cautelativi sull'operatività del conto e alla segnalazione dell'assegno, con decorrenza 1 dicembre 2011, perché emesso senza autorizzazione e a cui fa riferimento la difesa del resistente (il quale, probabilmente, allude ad una sospensione della convenzione di assegni, disposta in forza di una previsione contrattuale, come strumento di autotutela a valle della presentazione degli assegni senza provvista ed in attesa della loro eventuale regolarizzazione: ma nessuna delle parti ha prodotto copia del contratto sicché nulla di più preciso si può dire sul punto) – sembra al Collegio che la domanda del ricorrente sia, complessivamente, da rigettare.

Dall'esposizione contenuta nel ricorso (anch'essa per la verità alquanto confusa), e in particolare dall'affermazione dello stesso ricorrente che l'emissione di assegni scoperti non era sostanzialmente un fatto infrequente rispetto all'ordinaria operatività sul conto, si può evincere come questi fosse con ogni probabilità consapevole del fatto che anche gli assegni per cui poi è stata effettuata la segnalazione risultavano difettare di provvista. Sotto questo profilo non sembra, dunque, che si possa riconoscere pregio, almeno in via di principio, a una domanda, com'è sostanzialmente quella del ricorrente, con cui si chiede il risarcimento dei danni sofferti per non aver potuto – a causa della mancanza del preavviso che a ciò risulta funzionale – procedere alla regolarizzazione ed evitare le relative sanzioni, allorché la consapevolezza dell'irregolarità dell'emissione, e dunque del rischio delle sanzioni previste in tal caso (esistenza del rischio di segnalazione che non è plausibile considerare del tutto sconosciuta in capo a chi svolge un'attività professionale, e a maggior ragione poi se l'emissione di assegni non coperti rappresenti una vicenda statisticamente non infrequente nell'ordinaria operatività sul conto), sussisteva già al momento della emissione dell'assegno per cui la segnalazione è stata appunto effettuata.

D'altra parte, anche prescindere dalla considerazione appena esposta, il Collegio deve osservare come nel caso di specie l'intermediario abbia offerto adeguata prova, attraverso la produzione della lettera raccomandata spedita al ricorrente, di aver regolarmente proceduto all'invio del preavviso, assolvendo così l'onere previsto dall'art. 9-bis l. 386/1990. Né, sotto questo profilo, sembra al Collegio che a esito diverso possa giungersi evocando la circostanza che tale comunicazione non è stata ricevuta dal ricorrente (la raccomandata risulta, infatti, restituita al mittente): per superare tale obiezione è dirimente la considerazione che la raccomandata è stata *inviata all'indirizzo conforme a quello risultante nell'anagrafica dei sistemi dell'intermediario*, e che *poi risulta coincidente con quello comunicato dal cliente all'atto della sottoscrizione del contratto*. Tale circostanza comporta, allora, che la mancata conoscenza delle comunicazioni da parte del cliente non può essere accollata all'intermediario, che ha fatto tutto quanto gli imponeva l'ordinaria diligenza, ma è imputabile in realtà allo stesso cliente che quell'indirizzo, errato o incompleto, ha indicato al momento della sottoscrizione del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto precede sembra assorbente di tutto. Solo per completezza preme aggiungere come all'esito del rigetto della domanda si dovrebbe comunque pervenire per l'assenza di riscontri in ordine alla stessa esistenza del danno lamentato; il ricorrente si è, infatti, limitato a delle mere allegazioni di una perdita occasione di lavoro, senza offrire elementi idonei a dimostrare se ed in che misura tale *chance* si sia realmente presentata, e se in che misura essa si sarebbe potuta concretizzare in assenza delle segnalazioni lamentate come illegittime.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI